

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1973-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1982
(V. Stampato n. 3375)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Per un più approfondito esame del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati, la Commissione affari esteri, il 29 settembre scorso, ha ritenuto di dover procedere alla nomina di un Comitato ristretto anche in considerazione del fatto che le Commissioni affari costituzionali e bilancio avevano espresso pareri condizionati alla introduzione di emendamenti.

In quattro riunioni il Comitato, dopo, tra l'altro, aver esaminato con attenzione i bilanci e le relazioni degli Enti internazionalistici che avevano finora usufruito di contributi dello Stato, ha rassegnato le sue conclusioni alla Commissione plenaria che le ha fatte proprie.

Tali conclusioni hanno riguardato anzitutto la modifica dell'articolo 1 secondo le seguenti modalità:

1) si prevede che venga allegata al provvedimento la tabella riguardante gli enti ammessi a contributo, tabella elaborata secondo un criterio di rivalutazione dei contributi precedenti che non vede salti eccessivi in favore di alcuni enti rispetto ad altri e con un particolare riconoscimento in favore dell'ISMEO che ha dato negli anni grande prestigio al nostro paese con l'opera svolta;

2) viene prevista una prima revisione della tabella, secondo le modalità già stabilite dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, entro un anno dalla approvazione della legge;

3) sono inseriti nella tabella solo gli enti che hanno finora usufruito del contributo statale in base a una legge specifica;

4) viene confermata la possibile inclusione di altri enti in sede di revisione della tabella, ma secondo un criterio preferenziale per il quale il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato: ciò risponde allo scopo di stimolare il ricorso a fonti finanziarie non statali.

È stato inoltre modificato l'articolo 2 e, per conseguenza, si è provveduto ad uno stanziamento specifico di lire 150 milioni per le iniziative previste dallo stesso articolo anche a favore di enti non compresi nella tabella purchè rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 1.

L'articolo 3 è stato modificato nel senso che non è stata ritenuta utile una relazione scorporata da quella di bilancio e relativa al solo utilizzo del contributo dello Stato, così come si è voluta evitare la partecipazione diretta del Ministero degli affari esteri negli organi di revisione contabile.

Infine all'articolo 5 è stato accolto il parere della Commissione bilancio del Senato quanto alle modalità di copertura finanziaria ed è stata tenuta distinta la spesa derivante dall'articolo 2 (testo della Commissione).

Con queste modifiche si ritiene assolto il compito di meglio caratterizzare il provvedimento come legge-quadro e di meglio consentire le funzioni di indirizzo del Governo e di controllo del Parlamento.

La Commissione affari esteri all'unanimità raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge nel testo da essa proposto.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

22 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza parere favorevole a condizione che venga inserito nel testo del provvedimento la tabella indicante gli enti destinatari dei contributi.

Dissentono i rappresentanti dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore D'AMELIO)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che il terzo comma dell'articolo 5 risulti così formulato:

« All'onere di lire 1.765 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede: quanto a lire 1.708 milioni mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e quanto a lire 57 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando quanto a lire 12 milioni l'accantonamento: "Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe" e quanto a lire 45 milioni l'accantonamento: "Proroga del contributo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee" ».

Ad avviso della Commissione tale soluzione di copertura, proposta dal rappresentante del Tesoro, risolve in modo più adeguato il problema di una corretta indicazione di mezzi a fronte di un onere corrente a carattere continuativo.

b) sul testo proposto dalla Commissione

(Estensore CAROLLO)

4 novembre 1982

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza a maggioranza esprime parere favorevole. In particolare il rappresentante del Gruppo comunista ha espresso riserve sull'ulteriore utilizzo come copertura del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati in una tabella da emanarsi secondo le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, sono ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa, la quale può includere anche enti che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono di contributo finanziario dello Stato.

Non vanno inclusi nella tabella gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione per lo sviluppo.

La tabella è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere motivato delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

Collocato, in un testo modificato, come terzo comma del presente articolo.

La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Tali attività devono esplicitarsi in almeno uno dei seguenti settori:

- 1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;
- 2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;
- 3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse modalità di cui al terzo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati, si intendono abrogate, ad eccezione di quelle che subordinano l'erogazione del contributo statale alla dimostrazione, da parte degli enti, di beneficiare di finanziamenti provenienti da altre fonti non statali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo.

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Identico.

Soppresso.

(Cfr. il secondo comma del presente articolo).

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Art. 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nella forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al Ministero del tesoro i bilanci preventivi e consuntivi, redatti e deliberati dagli organi d'amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, con una relazione illustrativa dei modi di impiego dei contributi statali, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonché ad enti non compresi nella stessa tabella purchè rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza, e a prevedere un rappresentante del Ministero vigilante nel collegio sindacale o nell'organo di revisione.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 1, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Art. 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate in tabella possono essere modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti dell'importo del contributo soppresso.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 1.765 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1982.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti del contributo soppresso.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella allegata, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo è incrementato ulteriormente di lire 1.615 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.965 milioni a decorrere dall'anno 1983.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'onere di lire 1.765 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede: quanto a lire 1.708.000.000 con il netto ricavo della cessione di monete commemorative o di serie speciali autorizzate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, e quanto a lire 57.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando quanto a lire 12.000.000 l'accantonamento predisposto per « Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe » e quanto a lire 45.000.000 l'accantonamento predisposto per « Proroga del contributo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata per il 1982 una ulteriore spesa di lire 150 milioni.

All'onere complessivo di lire 1.765 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere di lire 1.965 milioni relativo all'anno 1983 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Identico.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza delle revisioni periodiche della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

1) Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa	L.	300.000.000
2) Centro di studi americani	»	20.000.000
3) Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee	»	45.000.000
4) Centro italiano di formazione europea	»	10.000.000
5) Centro per le relazioni italo-arabe	»	50.000.000
6) Consiglio italiano del Movimento europeo	»	250.000.000
7) Istituto affari internazionali (IAI)	»	250.000.000
8) Istituto Medio ed Estremo Oriente	»	700.000.000
9) Istituto per l'Oriente	»	50.000.000
10) Istituto studi politica internazionale (ISPI)	»	400.000.000
11) Istituto universitario studi europei	»	50.000.000
12) Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)	»	450.000.000